REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1960 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ([2]) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

(2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2023 e 2024.

(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1º gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1º gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2023	2024	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1º giugno al 30 settembre		105 518
78.0015			Dal 1º ottobre	al 31 maggio	689 880
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1º maggio al 31 ottobre		59 702
78.0075			Dal 1º novembre	al 30 aprile	36 105
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1º novembre	al 30 giugno	13 312
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1º gennaio al 31 dicembre		77 645
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1º dicembre	al 31 maggio	359 707
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1º novembre	alla fine di febbraio	85 252
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1º novembre	alla fine di febbraio	140 254
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1º gennaio al 31 maggio		59 771
78.0155			Dal 1º giugno al 31 dicembre		411 086
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		81 284
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1º gennaio al 31 agosto		323 981
78.0180			Dal 1º settembre al 31 dicembre		63 904

78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1º gennaio al 30 aprile		135 993
78.0235			Dal 1º luglio al 31 dicembre		27 870
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1º giugno al 31 luglio		11 842
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		47 293
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		18 937
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		49 195